

BENI STRUMENTALI

Credito di Imposta Industria 4.0 - Bonus Sud

Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)

CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta in sostituzione del super e iper ammortamento precedenti.

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruibilità del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa:

- non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
- risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- risulti in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC)

BENI MATERIALI STRUMENTALI (ex Super ammortamento) – art. 1 c. 188

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta del 6 % nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

FRUIBILITÀ – art. 1 c. 191

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

BENI PER LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE (ex Iper ammortamento)

BENI MATERIALI – art. 1 c. 189

Per gli investimenti (anche in locazione finanziaria) aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A di cui alla L. 232/2016, è riconosciuto un credito d'imposta pari a

VALORE DEL BENE	CREDITO DI IMPOSTA
Fino a 2,5 milioni di euro	40 %
Oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro	40 % fino a 2,5 milioni di euro + 20 % per l'eccedente

BENI IMMATERIALI – art 1 c. 190

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B di cui alla L. 232/2016 come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto un credito d'imposta del 15 % del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

FRUIBILITA'

191. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Nel caso in cui l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

192. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

195. Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.

Le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B di cui alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione atto notorio resa dal legale rappresentante.

BENI STRUMENTALI - BONUS SUD – art. 1 c. 319

Prorogato fino al 31/12/2020 il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi al sud e nelle aree svantaggiate (art.1 comma 98 L. 208/2015) pari a:

- 45 % del costo per le piccole imprese;
- 35 % del costo per le medie imprese;
- 25 % del costo per le grandi imprese.

Tale incentivo è cumulabile con gli incentivi di cui ai commi 188 ed eventualmente 189 e 190.